

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 17/91, con il quale si stabilisce che "il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo ed alla quantità del materiale estratto nell'anno" e si demanda alla Giunta Regionale la definizione delle tariffe da applicarsi "a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1" del medesimo articolo;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 70 del 21 gennaio 1992 la Giunta regionale ha provveduto a definire gli importi da applicarsi alle diverse tipologie di materiali estratti nel territorio regionale, in base ai criteri per la definizione delle tariffe indicati dall' art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 e basati sul "tipo" e sulla "quantità" del materiale estratto;
- per tener conto del tipo di materiale estratto, con la citata deliberazione n. 70/92 si è ritenuto opportuno procedere ad una sua suddivisione in gruppi di materiali omogenei in relazione alla loro destinazione d'uso e, nell'ambito dei gruppi così costituiti, i materiali sono stati ulteriormente differenziati sulla base della resa, intesa come rapporto tra materiale scavato e materiale utile, nonché dello specifico utilizzo del materiale (specie per gli usi industriali);
- sulla base di quanto sopra indicato e alla luce delle tipologie di materiali che vengono estratti nella nostra Regione, si è operata la seguente classificazione in gruppi:
  - I gruppo: materiali per inerti e per opere in genere:
    - a) sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale;
    - b) materiale estratto da cave di monte (calcari, ofioliti, arenarie, conglomerati, ecc.);
    - c) altri materiali di provenienza alluvionale;
    - d) molasse della formazione marnoso - arenacea (impropriamente dette "tufo");
  - II gruppo: materiali per usi industriali
    - a) calcari e marne (per cemento, per calce, per altri usi industriali);
    - b) sabbie (sabbie silicee per industria ceramica, per fonderie, per vetrerie, ecc.);
    - c) argille per laterizi;
    - d) argille per ceramiche;
    - e) gesso;
  - III gruppo: pietre da taglio
    - a) pietre da taglio (arenarie, gesso, ecc.)
  - IV gruppo: torbe

Dato atto che:

- nelle more dell'aggiornamento della L.R. 17/91 e al fine di incentivare gli usi nobili di inerti pregiati e di perseguire di concerto il recupero degli inerti derivanti da trasformazioni del territorio e da demolizione, nonché al fine di non creare distorsioni di mercato con realtà limitrofe, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento degli importi delle tariffe di escavazione definite con la già citata deliberazione di Giunta Regionale n. 70/92;
- a tale fine si ritiene di utilizzare, in quanto ancora oggi pienamente condivisibile, la metodologia di classificazione in gruppi utilizzata per la prima definizione delle tariffe, effettuata con la deliberazione n. 70/92;
- si ritiene di assumere come parametro di riferimento per il materiale "sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale" di cui al Gruppo I, che costituisce il materiale più estratto nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il valore più alto attribuito dalle tariffe di escavazione delle regioni del bacino padano per omogeneità di contesto socio - economico e di riparametrare di conseguenza in proporzione gli altri tipi di materiali estratti in ambito regionale;

Ritenuto pertanto:

- a seguito dell'indagine conoscitiva sulle tariffe applicate nelle Regioni del bacino padano, ad opera del competente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, di poter assumere come valore di riferimento per il materiale "sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale" la cifra di € 0,70/m<sup>3</sup>;
- di aggiornare gli importi delle tariffe di escavazione, relative ai singoli materiali appartenenti ai gruppi individuati, come descritto nelle seguenti tabelle:

I gruppo materiali per inerti e per opere in genere	Tariffe DGR 70/92 in £/m <sup>3</sup>	Tariffe DGR 70/92 in €/m <sup>3</sup>	Aggiornamento 2013 in €/m <sup>3</sup>	Δ
Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale	1.100	0,57	0,70	0,13
Materiale estratto da monte	900	0,46	0,56	0,10
Altri materiali di provenienza alluvionale	900	0,46	0,56	0,10
Molasse della formazione marnoso - arenacea	500	0,26	0,32	0,06

II gruppo materiali per usi industriali	Tariffe DGR 70/92 in £/m <sup>3</sup>	Tariffe DGR 70/92 in €/m <sup>3</sup>	Aggior- namento 2013 in €/m <sup>3</sup>	Δ
Calcari e marne	1.000	0,52	0,64	0,12
Sabbie per usi industriali	1.100	0,57	0,70	0,13
Argille per laterizi	900	0,46	0,56	0,10
Argille per ceramiche	1.000	0,52	0,64	0,12
Gesso	1.100	0,57	0,70	0,13

III gruppo pietre da taglio	Tariffe DGR 70/92 in £/m <sup>3</sup>	Tariffe DGR 70/92 in €/m <sup>3</sup>	Aggior- namento 2013 in €/m <sup>3</sup>	Δ
Pietra da taglio	500	0,26	0,32	0,06

IV gruppo torbe	Tariffe DGR 70/92 in £/m <sup>3</sup>	Tariffe DGR 70/92 in €/m <sup>3</sup>	Aggior- namento 2013 in €/m <sup>3</sup>	Δ
Torbe	2.000	1,03	1,26	0,23

Ritenuto altresì che:

- l'onere derivante dall'applicazione delle tariffe in questione debba essere calcolato sui quantitativi di materiale utile estratto nell'anno e debba essere considerato come esaustivo del "contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi fissati al primo comma" dell'art. 12 della LR 17/91;
- si debba procedere all'aggiornamento degli importi con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e che si debbano applicare le tariffe così come aggiornate nelle soprastanti tabelle solo ai materiali di cava estratti in base ad autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate successivamente a tale data;
- relativamente ai materiali estratti in base ad autorizzazioni all'attività estrattiva in essere rilasciate antecedentemente al 1 gennaio 2014, si debba invece procedere ad un'applicazione graduale dell'aggiornamento delle tariffe nell'arco del periodo 2014 - 2016, per cui dovrà essere corrisposto annualmente sui materiali estratti successivamente alla data sopra indicata, oltre alla tariffa già fissata dalla DGR n. 70/92, un terzo della quota di aumento relativa al singolo materiale di cava stabilito dal presente atto, arrotondato alla seconda cifra decimale come disposto nella seguente tabella:

<b>I gruppo materiali per inerti e per opere in genere</b>	<b>Quota aumento in €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2014 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2015 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2016 €/m<sup>3</sup></b>
Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale	0,13	0,61	0,65	0,70
Materiale estratto da monte	0,10	0,49	0,52	0,56
Altri materiali di provenienza alluvionale	0,10	0,49	0,52	0,56
Molasse della formazione marnoso - arenacea	0,06	0,28	0,30	0,32

<b>II gruppo materiali per usi industriali</b>	<b>Quota aumento in €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2014 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2015 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2016 €/m<sup>3</sup></b>
Calcari e marne	0,12	0,56	0,60	0,64
Sabbie per usi industriali	0,13	0,61	0,65	0,70
Argille per laterizi	0,10	0,49	0,52	0,56
Argille per ceramica	0,12	0,56	0,60	0,64
Gesso	0,13	0,61	0,65	0,70

<b>III gruppo pietre da taglio</b>	<b>Quota aumento in €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2014 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2015 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2016 €/m<sup>3</sup></b>
Pietra da taglio	0,06	0,28	0,30	0,32

<b>IV gruppo torbe</b>	<b>Quota aumento in €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2014 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2015 €/m<sup>3</sup></b>	<b>Tariffa 2016 €/m<sup>3</sup></b>
Torbe	0,23	1,10	1,17	1,26

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. per le motivazioni indicate in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale, di ridefinire gli importi delle tariffe di

escavazione, di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91, relativi ai singoli materiali di cava estratti, come di seguito riportato:

I gruppo materiali per inerti e per opere in genere	€/m <sup>3</sup>
Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale	0,70
Materiale estratto da monte	0,56
Altri materiali di provenienza alluvionale	0,56
Molasse della formazione marnoso - arenacea	0,32

II gruppo materiali per usi industriali	€/m <sup>3</sup>
Calcari e marne	0,64
Sabbie per usi industriali	0,70
Argille per laterizi	0,56
Argille per ceramiche	0,64
Gesso	0,70

III gruppo pietre da taglio	€/m <sup>3</sup>
Pietra da taglio	0,32

IV gruppo torbe	€/m <sup>3</sup>
Torbe	1,26

dando atto che la tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale utile estratto;

2. di stabilire che le tariffe di cui al precedente punto 1 si applicano a far data dal 1 gennaio 2014 e solo per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate dopo tale data;
3. di stabilire di procedere ad un'applicazione graduale dell'aggiornamento delle tariffe, nell'arco del triennio 2014 - 2016, per le autorizzazioni all'attività estrattiva in essere rilasciate prima di tale data, per cui dovrà essere corrisposto annualmente, oltre alla tariffa già fissata dalla DGR n. 70/92, un terzo della quota di aumento relativa al singolo materiale di cava stabilito dal presente atto, arrotondato alla seconda cifra decimale, come meglio dettagliato nella tabella in parte narrativa;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.